



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI ASCOLI PICENO

SEZIONE 3

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	<u>MAZZAGRECO</u>	<u>PIERFILIPPO</u>	<u>Presidente</u>
<input type="checkbox"/>	<u>POLI</u>	<u>PASQUALE</u>	<u>Relatore</u>
<input type="checkbox"/>	<u>GIUSTI</u>	<u>ANNALISA</u>	<u>Giudice</u>
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 513/2016
depositato il 23/11/2016

- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 00820030015440544502 IRPEF-ALTRO 19/
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 00820030015440544502 IRAP 1998
contro:

AG. RISCOSSIONE ASCOLI PICENO E FERMO EQUITALIA SERV.RISCOSS. SPA
difeso da:
CASTELLI ACHILLE
C/O STUDIO LEGALE
VIA CHERUBINI, 25 63824 ALTIDONA

proposto dal ricorrente:

VAGNONI GIUSEPPE
VIA S BOTTICELLI N 28 63074 SAN BENEDETTO DEL TRONTO AP

difeso da:

GIACOBETTI PAOLO
DI COLA CHIARA
VIALE A DE GASPERI N 317 63076 MONTEPRANDONE AP

- sul ricorso n. 514/2016
depositato il 23/11/2016

- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 00820020027687853502 ASSENTE 1999
contro:

AG. RISCOSSIONE ASCOLI PICENO E FERMO EQUITALIA SERV.RISCOSS. SPA
difeso da:
CASTELLI ACHILLE

SEZIONE

N° 3

REG.GENERALE

N° 513/2016 (riunificata)

UDIENZA DEL

13/03/2017 ore 10:00

N°

101/2017


PRONUNCIATA IL:

12 APR 2017

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

14 APR 2017

Il Segretario



Giuliano Gattai



(segue)

VIA CHERUBINI, 63824 ALTIDONA

proposto dal ricorrente:

VAGNONI GIUSEPPE

VIA S BOTTICELLI N 28 63074 SAN BENEDETTO DEL TRONTO AP

difeso da:

GIACOBETTI PAOLO

UNITAMENTE A CHIARA DI COLA

VIALE A DE GASPERI N 317 63076 MONTEPRANDONE AP

- sul ricorso n. 515/2016
depositato il 23/11/2016

- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 00820010079678514502 TARSU/TIA 1999
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 00820010079678514502 TARSU/TIA 2000
contro:

AG. RISCOSSIONE ASCOLI PICENO E FERMO EQUITALIA SERV.RISCOSS. SPA

difeso da:

CASTELLI ACHILLE

VIA CHERUBINI, 25 63824 ALTIDONA

proposto dal ricorrente:

VAGNONI GIUSEPPE

VIA S BOTTICELLI N 28 63074 SAN BENEDETTO DEL TRONTO AP

difeso da:

GIACOBETTI PAOLO

UNITAMENTE A CHIARA DI COLA

VIALE A DE GASPERI N 317 63076 MONTEPRANDONE AP

- sul ricorso n. 516/2016
depositato il 23/11/2016

- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 00820020019462108502 TARSU/TIA 1998
contro:

AG. RISCOSSIONE ASCOLI PICENO E FERMO EQUITALIA SERV.RISCOSS. SPA

difeso da:

CASTELLI ACHILLE

VIA CHERUBINI, 25 63824 ALTIDONA

proposto dal ricorrente:

VAGNONI GIUSEPPE

VIA S BOTTICELLI N 28 63074 SAN BENEDETTO DEL TRONTO AP

difeso da:

GIACOBETTI PAOLO

UNITAMENTE A DI COLA CHIARA

SEZIONE

N° 3

REG.GENERALE

N° 513/2016 (riunificat

UDIENZA DEL

13/03/2017 ore 10:00





(segue)

VIALE A DE GASPERI N 317 63076 MONTEPRANDONE AP

- sul ricorso n. 517/2016
depositato il 23/11/2016

- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 00820030017926169502 IRPEF-ALTRO 1999
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 00820030017926169502 IVA-ALTRO 1999
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 00820030017926169502 IRAP 1999

contro:

AG. RISCOSSIONE ASCOLI PICENO E FERMO EQUITALIA SERV.RISCOSS. SPA

difeso da:

CASTELLI ACHILLE

VIA CHERUBINI, 25 63824 ALTIDONA

proposto dal ricorrente:

VAGNONI GIUSEPPE

VIA S BOTTICELLI N 28 63074 SAN BENEDETTO DEL TRONTO AP

difeso da:

GIACOBETTI PAOLO

UNITAMENTE A DI COLA CHIARA

VIALE A DE GASPERI N 317 63076 MONTEPRANDONE AP

- sul ricorso n. 518/2016
depositato il 23/11/2016

- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 00820010061919150502 IVA-ALTRO 1999
contro:

AG. RISCOSSIONE ASCOLI PICENO E FERMO EQUITALIA SERV.RISCOSS. SPA

difeso da:

CASTELLI ACHILLE

VIA CHERUBINI, 25 63824 ALTIDONA

proposto dal ricorrente:

VAGNONI GIUSEPPE

VIA S BOTTICELLI N 28 63074 SAN BENEDETTO DEL TRONTO AP

difeso da:

GIACOBETTI PAOLO

UNITAMENTE A DI COLA CHIARA

VIALE A DE GASPERI N 317 63076 MONTEPRANDONE AP

- sul ricorso n. 519/2016
depositato il 23/11/2016

- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 00820000036802291502 TRIB.ERARIALI 1999
contro:

AG. RISCOSSIONE ASCOLI PICENO E FERMO EQUITALIA SERV.RISCOSS. SPA

difeso da:

SEZIONE

N° 3

REG.GENERALE

N° 513/2016 (riunificatc

UDIENZA DEL

13/03/2017 ore 10:00



(segue)

CASTELLI ACHILLE
VIA CHERUBIBI, 25 63824 ALTIDONA

proposto dal ricorrente:

VAGNONI GIUSEPPE

VIA S BOTTICELLI N 28 63074 SAN BENEDETTO DEL TRONTO AP

difeso da:

GIACOBETTI PAOLO

UNITAMENTE A DI COLA CHIARA

VIALE A DE GASPERI N 317 63076 MONTEPRANDONE AP

SEZIONE

N° 3

REG.GENERALE

N° 513/2016 (riunificati)


UDIENZA DEL

13/03/2017 ore 10:00

FATTO E SVOGIMENTO DEL PROCESSO

Vagnoni Giuseppe, rappresentato e difeso dal dr. Paolo Giacobetti ed unitamente dall'avv. Chiara Di Cola, ha proposto contro l'Equitalia Centro spa sette ricorsi avverso: 1) la cartella di pagamento n. 00820030015440544502, recante la pretesa di € 4.728,64, riguardante Irap/Add.li reg.li/rit. Fonte per l'anno 1998, di cui al ruolo nr 0300041 del 2002, come da estratto di ruolo allegato (ricorso RGR 513/2016); 2) la cartella di pagamento n. 00820020027687853502, recante la pretesa di euro 1.486,06, riguardante la sanzione pecuniaria atti emessi dalla G. di F. e costo della notifica degli atti per l'anno 1999, di cui al ruolo nr.0000129 del 2002, come da estratto di ruolo allegato (ricorso RGR 514/2016); 3) la cartella di pagamento n. 00820010079678514502, recante la pretesa di euro 1.530,26, riguardante la tassa smaltimento rifiuti e tributo provinciale per gli anni 1999 e 2000, di cui al ruolo nr. 0000218 del 2001, come da estratto ruolo allegato (ricorso RGR 515/2016); 4) la cartella di pagamento n. 00820020019462108502, recante una pretesa di euro 640,86, riguardante la tassa smaltimento rifiuti per l'anno 1998, di cui al ruolo nr 0000321 del 2002, come dall'estratto di ruolo allegato (ricorso RGR 516/2016); 5) la cartella di pagamento n. 00820030017926169502, recante la pretesa di euro 16.204,35, riguardante IRAP/ Ritenute alla fonte/ Iva ecc. per l'anno 1999, di cui al ruolo nr 0150007 del 2003, come dall'estratto di ruolo allegato (ricorso RGR 517/2016); 6) la cartella di pagamento n. 00820010061919150502, recante la pretesa di euro 1.475,82, riguardante sanzioni pecuniarie atti emessi dalla G. di F. e iva recupero spese di notifica per l'anno 1999, di cui al ruolo nr 0000343 del 2001, come dall'estratto di ruolo allegato (ricorso RGR 518/2016); 7) la cartella di pagamento n. 00820000036802291502, recante la pretesa di euro 76,24, riguardante il diritto annuale Camera di commercio dell'anno 1999, di cui al ruolo nr 0001015 del 2000, come dall'estratto ruolo allegato (ricorso RGR 519/2016). Ne consegue che l'importo complessivo richiesto, in conformità dei ruoli citati, corrisponde ad euro 26.142,23. A seguito della premessa riguardante la conoscenza della esistenza delle cartelle, acquisita dal ricorrente in data 31 maggio 2016 nella sede dell'Equitalia Centro spa, in S. Benedetto del Tronto, il medesimo prendeva appunto atto delle riferite pendenze a suo carico, di cui alle suddette cartelle di pagamento, delle quali il ricorrente non aveva ricevuto le relative notifiche. Conseguentemente, il contribuente si è opposto agli atti di pagamento adducendo i medesimi motivi nei sette ricorsi: 1) nullità e/o inesistenza della notifica delle cartelle di pagamento, 2) intervenuta prescrizione del credito. Invero si sostiene che le cartelle di pagamento non sono state mai notificate al contribuente e che ne è venuta a conoscenza a seguito dell'accesso effettuato presso gli uffici dell'Agente della riscossione, il quale ha rilasciato una stampa di una mera e stringata esposizione delle somme richieste. Pertanto la notifica delle cartelle è affetta da nullità con la conseguenza dell'intervenuta prescrizione del credito in esse riportato, maturato in periodi d'imposta, tutti precedenti al 2000. Da tanto segue la richiesta di accoglimento del ricorso con conseguente annullamento delle impugnate cartelle di pagamento.


Equitalia Servizi di riscossione spa, rappresentata e difesa dall'avv. Achille Castelli, ha controdeddotto in merito alle eccezioni sollevate da parte ricorrente insistendo sulla sussistenza del credito e della regolarità delle notificazioni, atteso che le pretese creditorie, mai impuginate dal debitore, in ogni caso, debbono ritenersi integralmente cristallizzate con ogni conseguenza di legge. Invero, i suddetti crediti, azionati dall'Agente di Riscossione, traggono origine dal debito contratto dalla società ANAHATA di Vagnoni Gabriele & C. snc e sono riportati nelle cartelle di pagamento, notificate nel periodo 2002/2003, come emerge dai relativi avvisi di ricevimento, allegati in copia conforme agli originali. Nel 2009 venivano notificate cartelle di pagamento, relative agli importi delle cartelle precedenti, come rilevabile dagli avvisi di ricevimento, allegati in copie conformi. Nel 2014 venivano notificati alcuni avvisi di intimazione di pagamento e nel 2016 veniva notificata a mezzo pec a Vagnoni Giuseppe nella casella di posta certificata giuseppegvagnoni@pec.it l'intimazione di pagamento con il quale veniva richiesto il pagamento dell'importo del credito indicato in tutte le cartelle, azionate nei confronti della società e degli obbligati in solido, per un importo complessivo di € 64.216,41. Si ribadisce che da quanto riferito discende l'insussistenza della doglianza afferente la non



conoscenza delle cartelle in argomento e che, sotto il profilo giuridico, gli atti richiamati hanno contribuito all'interruzione della prescrizione del credito, ricordando al riguardo il disposto dell'art. 1310 c.c. "*Gli atti con i quali il creditore interrompe la prescrizione contro uno dei debitori in solido, oppure uno dei creditori in solido interrompe la prescrizione contro il comune debitore, hanno effetto riguardo agli altri debitori o agli altri creditori*". Nel caso di specie, la società debitrice corrisponde alla società di persone, per cui i soci rispondono solidalmente ed illimitatamente per le obbligazioni contratte dalla società. Ne discende che, stante la corretta documentazione dell'azione dell'Agente di Riscossione in merito alle debenze contratte dalla società debitrice e le notificazioni degli atti conformi ai requisiti previsti dalla normativa in materia, i soci risultano egualmente obbligati. Inoltre si osserva che il credito contributivo, una volta iscritto nei ruoli esattoriali, acquista l'efficacia del titolo esecutivo e, quindi, ne segue la relativa disciplina giuridica, anche in termini di prescrizione, che non è più quinquennale, come all'originaria natura del credito, bensì decennale. A proposito viene riferita la sent. della Corte di Cassazione – sez. lavoro – n. 4338/14 secondo cui: "*...una volta divenuta intangibile la pretesa contributiva per effetto della mancata proposizione dell' opposizione alla cartella esattoriale (...) non è più soggetto a estinzione per prescrizione il diritto alla contribuzione previdenziale (...) e ciò che può prescriversi è soltanto l'azione diretta all'esecuzione del titolo così definitivamente formatosi; riguardo alla quale in difetto di diverse disposizioni (e in sostanziale conformità a quanto previsto per l'actio iudicati ai sensi dell'art. 2953 c.c.) trova applicazione il termine prescrizionale decennale di cui all'art. 2946 c.c.*" (nello stesso senso Cass. Sez VI, ord. 12.6.14 n. 13301; Cass. Sez.III, 31.8.11 n. 17877). Segue la richiesta di respingere il ricorso con vittoria di spese e di compensi del giudizio.

Parte ricorrente, a seguito dell'acquisita conoscenza delle controdeduzioni della parte resistente, evidenziando fra l'altro che il credito vantato e preteso sia imputabile alla società ANAHATA di Vagnoni Gabriele & C. snc, di cui il ricorrente era socio, sostiene che le argomentazioni di Equitalia Centro spa sono destituite di fondamento giuridico in considerazione della ostentata perseveranza a notificare atti di riscossione presso la sede di una società estinta e cancellata dal Registro delle imprese sin dal gennaio del 2001, cui consegue l'invalidità insanabile delle asserite notifiche di atti succedutesi nel tempo. Comunque, il ricorrente ha rilevato che il credito, di cui agli atti impugnati, è prescritto per intervenuto decorso del termine quinquennale, atteso il riscontro del succedersi di alcuni atti in intervalli temporali superiori ai cinque anni. A sostegno del rilievo viene citata la sentenza n.23397/2016 delle Sezioni Unite, secondo la quale "*... qualora per i relativi crediti sia prevista una prescrizione (sostanziale)più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre l'opposizione, non consente di fare applicazione dell'art. 2953 c.c., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo*". Come anche si sostiene l'intervenuta prescrizione delle somme pretese a titolo di sanzioni, come affermato dalle Sezioni Unite nella sent. 25790/2009 e ribadito nell'ordinanza n. 12 715/2016, secondo la quale: "*.. se la definitività della sanzione non deriva da un provvedimento giurisdizionale irrevocabile vale il termine di prescrizione di cinque anni, previsto dal D.Lgs n. 472/97, art. 20 atteso che il termine di prescrizione entro il quale deve essere fatta valere l'obbligazione tributaria principale e quella accessoria relativa alle sanzioni non può che essere di tipo unitario*". Da tanto discende che, non sussistendo un giudicato irrevocabile, quanto preteso è prescritto sia a titolo di imposta, sia a titolo di sanzioni.

Rilevata la natura assorbente della deduzione sopra evidenziata, solo a scopo di mero scrupolo difensivo ed in via di mero subordine, si contesta la regolarità delle notifiche degli atti impositivi: **1)** le notifiche richiamate da controparte sono invalide ed affette da giuridica inesistenza. Infatti Equitalia ha erroneamente notificato atti di riscossione, relativi a presunti debiti imputabili alla ANAHATA di Vagnoni Gabriele & C. snc, presso la sede della società, che era stata cancellata nel 2001, come dalla visura della CCIAA già agli atti. Quindi gli accessi presso la sede sociale del 2002, 2003, 2009 e 2010, hanno prodotto notifiche invalide ed inefficaci, tanto più che la consegna è stata eseguita a soggetto, indicato in relata, familiare convivente. Mentre tali notifiche andavano effettuate, nel caso di società estinta al momento dell'emissione dell'atto, ai soci secondo



la sent. n. 5735/2016 della Cassazione. **2)** In via gradata, si osserva che l'Equitalia non ha affatto dato prova dell'avvenuta notifica delle cartelle controverse dal momento che le copie fotostatiche di referti di notifica, di avvisi di ricevimento racc.a/r non sono supportate da atti attestanti la conformità ai rispettivi originali, attesi i disposti degli artt. 2712 e 2719 c.c.; **3)** sempre in via gradata, si eccepisce la totale assenza della prova dell'avvenuta notifica dei atti in argomento, atteso che la esecuzione delle notifiche è avvenuta a mezzo posta, per mancata produzione in sede contenziosa delle cartelle di pagamento al fine di evidenziare il contenuto, mentre si è limitata ad allegare semplici riproduzioni del ruolo preso in carico. Al riguardo è stata citata varia giurisprudenza di giudici di merito; **4)** si contesta l'affermazione di parte resistente in merito alla legittimità della notifica operata in via telematica il 10.2.2016 dell'intimazione di pagamento in quanto sono state disattese le disposizioni della normativa che consentono di preservare e garantire le caratteristiche intrinseche del documento informatico. Ne discende la richiesta di accogliere le conclusioni dedotte.

Motivi della decisione

Si rileva che l'eccezione dedotta nell'atto introduttivo del giudizio, inerente l'intervenuta prescrizione dei crediti riportati negli atti impugnati, qui riuniti per connessione soggettiva ed oggettiva, possiede la natura assorbente di quant'altro contestato da parte ricorrente, e che la medesima è fondata ed è meritevole di accoglimento. Al riguardo è d'uopo evidenziare la posizione di Equitalia Servizi di Riscossione spa, riferita nelle controdeduzioni, confortata dalla giurisprudenza di merito (cfr. Trib. Di Milano sent. n. 980/16 del 30 aprile 2016), secondo la quale *" il credito contributivo, una volta iscritto nei ruoli esattoriali, acquista l'efficacia del titolo esecutivo e, quindi, ne segue la relativa disciplina giuridica, anche in termini di prescrizione, che non è più quinquennale, come nell'originaria natura del credito, bensì decennale."* ed ha riferito, a sostegno del proprio assunto inerente appunto la conversione della citata prescrizione quinquennale in quello decennale, la sentenza della Corte di Cassazione n. 4338/14 per quanto di seguito: *"...una volta divenuta intangibile la pretesa contributiva per effetto della mancata proposizione dell'opposizione della cartella erariale (...) non è più soggetto ad estinzione per prescrizione il diritto alla contribuzione previdenziale (...) e ciò che può prescriversi è soltanto l'azione diretta all'esecuzione del titolo così definitivamente formatosi; riguardo alla quale in difetto di diverse disposizioni (e in sostanziale conformità a quanto previsto per l'actio iudicati ai sensi dell'art.2953 c.c.) trova applicazione il termine prescrizionale decennale di cui all'art. 2946 c.c."*. Da tanto discende che parte resistente sostanzia la legittimità del suo operato con la conversione del termine prescrizionale quinquennale del credito in quello decennale in forza dell'estensione di quanto previsto per il titolo giudiziale dell'art. 2953 alla pretesa divenuta intangibile. Tale analogia non può operare in considerazione del fatto che la disciplina della prescrizione è "di stretta osservanza ed è insuscettibile d'interpretazione analogica"(Cass. Sent. n. 1917/66, sent. n. 1482/71) e che è indubbio che sia la cartella di pagamento sia gli altri titoli, che legittimano la riscossione coattiva di crediti dell'Erario e/o degli Enti previdenziali e così via, siano atti amministrativi, privi dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato ed in considerazione delle conclusioni emergenti dalla sentenza n. 23397/2016 della Corte di Cass. – SS.UU.-, nella quale il Giudice di legittimità ha disposto, fra l'altro, che: " è di applicazione generale il principio secondo il quale la scadenza del termine perentorio stabilito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito ma non determina anche l'effetto della c.d. "conversione" del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell'art. 2953 c.c. tale principio, pertanto, si applica con riguardo a tutti gli atti – comunque denominati – di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali ovvero di crediti relativi ad entrate dello Stato, tributarie ed extratributarie, nonché di crediti delle Regioni, delle Province, dei Comuni e degli altri enti locali nonché delle sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie o amministrative e così via. Con la conseguenza che, qualora per i relativi crediti sia prevista una prescrizione (sostanziale) più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre l'opposizione, non consente di fare applicazione dell'art. 2953 cod.civ., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo". Inoltre le Sezioni Unite, nella medesima sentenza, hanno rivisitato, fra le tante,



3


anche la sentenza n. 4338/14, citata appunto dall'Agente della Riscossione a sostegno del suo operato, e la hanno superata osservando che "l'affermazione del suindicato principio rappresenta un " obiter dictum" eccedente la necessità logico giuridica della decisione e come tale non vincolante (Cass. 11 giugno 2004 n.11160, ecc.). Da tanto discende che la posizione, espressa nelle controdeduzioni da parte resistente in merito alla sussistenza della prescrizione decennale, desunta, come già detto, impropriamente dall'analogia del titolo giudiziale con la pretesa divenuta intangibile per il decorso del termine d'opposizione della cartella, per le varie pretese vantate negli atti impugnati con il fine di supportare la legittimità del suo operato, si appalesa infondata sulla base di quanto sopra rilevato e delle disposizioni del Giudice di legittimità, riportate appunto nella sentenza n. 23397, sopracitata, atteso, come attentamente chiarito dalla Suprema Corte, che per le varie specie, che qui ci occupano, il termine di prescrizione quinquennale, contrariamente a quanto ha controdedotto l'Agente della riscossione, non è convertibile in quello decennale. Conseguentemente, pur considerando valide le notifiche degli atti afferenti ciascuna pretesa, così come espresse dalla stessa Equitalia nelle controdeduzioni, le varie pretese risultano prescritte in quanto i relativi atti si sono susseguiti in archi di tempo superiori ai cinque anni, come di seguito indicati: 1) pretesa di cui al ricorso RGR 513/16: cartella notificata il 13.8.2003 e successiva cartella notificata il 7.9.2009, oltre il quinquennio prescrizione; 2) pretesa di cui al ricorso RGR 514/16: cartella di pagamento notificata 1-6.8.2002 e successiva cartella notificata il 4.8.2009, oltre il quinquennio di prescrizione; 3) pretesa di cui al ricorso RGR 515/16: cartella di pagamento notificata il 5.12.2002 e successiva cartella notificata il 4.8.2009, oltre il quinquennio di prescrizione; 4) pretesa di cui al ricorso RGR 516/16: cartella di pagamento notificata il 10-15.06.2002 e successiva cartella notificata il 4.8.2009, oltre il quinquennio di prescrizione; 5) pretesa di cui al ricorso RGR 517/16: cartella di pagamento notificata il 23.4.2009 e successiva intimazione di pagamento notificata il 10.2.2016, oltre il quinquennio di prescrizione; 6) pretesa di cui al ricorso RGR 518/16: cartella di pagamento notificata il 22.8.2001 e successiva cartella notificata il 4.8.2009, oltre il quinquennio di prescrizione; 7) pretesa di cui al ricorso RGR 519/16: cartella di pagamento notificata il 25.1.2001 e successiva intimazione di pagamento notificata il 1.3.2007, oltre il quinquennio di prescrizione. Ne consegue che per ogni pretesa è stato superato il quinquennio di prescrizione della riscossione del relativo importo. Stante la disponibilità di giurisprudenza di legittimità non concorde, si compensano le spese di lite.

P.Q.M.

La Commissione annulla gli atti impugnati e compensa le spese di lite.

Ascoli Piceno, 13.3.2017

IL RELATORE



IL PRESIDENTE

